



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 243 DEL 12/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	BILANCIO CONSOLIDATO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEI COMPONENTI DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vice Sindaco	SI
GELATI LUIGI	Assessore	NO
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	NO
PIGNATTI MANUEL	Assessore	SI

Totale Presenti: 4 - Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario dott. Luca Zanetti il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE le Direttive UE del 15 gennaio 2014 e del 26 febbraio 2014, che disciplinano le condizioni che legittimano l'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società partecipate da enti locali;

CONSIDERATO che, affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto e in deroga alla normativa su appalti e concessioni la gestione di un "servizio pubblico locale" (o anche "strumentale") da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima:

- eserciti sulla prima entità un "controllo analogo" a quello che svolge sui propri servizi;
- i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività;
- alla dotazione patrimoniale dell'affidatario non debbano direttamente contribuire soggetti privati (totale partecipazione pubblica detenuta dalle P.A. affidanti), per evitare che la partecipazione diretta al capitale di quest'ultimi rappresenti una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici. Pur tuttavia, una deroga viene ad essere consentita all'applicazione di tal ultimo precetto. È necessario che il Legislatore nazionale abbia previsto, in conformità dei Trattati, che la persona giuridica affidataria di particolari servizi pubblici abbisogni della partecipazioni di privati al suo capitale. Ma non è tutto per giustificare l'affidamento diretto a Organismi al cui capitale partecipano anche tali soggetti: il privato non deve avere una "influenza determinante" sull'Ente aggiudicatario, né esercitare su di esso un potere di veto. Inoltre, il suo intervento deve essere tale da non generare una partecipazione al capitale che possa qualificarsi come di controllo;

DATO ATTO che le Direttive sopra indicate stabiliscono che il soggetto a cui è assentito il servizio in assenza di gara deve necessariamente subire la "influenza determinante", quanto a scelte strategiche e a decisioni significative, dell'Amministrazione aggiudicatrice. Solo così il "controllo analogo", quale condizione necessaria per stabilire un rapporto "interorganico", può dirsi legittimamente esercitato;

CONSIDERATO che, in assenza di tali criteri, l'affidamento del servizio ad una società partecipata può essere fatto, ma in una logica di mercato, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice degli appalti, che impone agli enti di affidare forniture, lavori e servizi con procedure ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che i criteri stabiliti dalle Direttive UE sopra menzionate sono stati recepiti nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione di Giunta n. 262 del 18/12/2021 di individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento del comune di Curtatone per l'anno 2020;

- la propria deliberazione di Giunta n. 168 del 09/09/2022 di rettifica deliberazione di Giunta n. 262 del 18/12/2021;

CONSIDERATO che l'individuazione del GAP e dell'area di consolidamento deve essere annualmente rivista e aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all'Ente intervenute nel corso dell'esercizio, sia in funzione degli aggiornamenti intervenuti sulle normative relative agli enti e alle società partecipate dagli enti locali;

VISTE le novità introdotte dal DM 11 agosto 2017 di modifica del suddetto principio contabile, che intervengono sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017, sia modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018;

DATO ATTO, che, ai sensi dell'art. 218, comma 1, del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato 2022 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Curtatone, è da approvare entro il 30/09/2023;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.11 ter del D-Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con

società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento, se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

PRECISATO che:

- con riferimento all'esercizio 2020 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti

scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate;

- ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale dell'ente partecipato;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

RILEVATO che, alla data attuale, gli enti partecipati dal Comune di Curtatone sono i seguenti:

Codice fiscale società B	Denominazione società C	% Quota di partecipazione	% Quota di partecipazione
00402940209	A.P.A.M. S.p.A. (Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A.)	2,51	
02004750200	A.P.A.M. Esercizio S.p.A. (Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A.)		1,378492
80018460206	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA	2,9429	

- S.P.A.

02169280209	MANTOVA AMBIENTE S.R.L.	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	1,059444
02123950202	MANTOVA ENERGIA S.R.L.	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	0,0735725
01838280202	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.		3,16919
02169280209	MANTOVA AMBIENTE S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	1,2828881
02169270200	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	3,16919
02102760200	TEA ONORANZE FUNEBRI S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	3,16919
02119870208	TEA ACQUE S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	1,901514
02125710208	TEA ENERGIA S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	3,16919
02399890207	TEA RETELUCE S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	1,901514
02323890208	ELECTROTEA S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	1,901514
02418270209	GLOBAL FUNERAL SERVICE S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA	3,16919

02273130209	TNET SERVIZI S.R.L.	S.P.A. TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,7922975
01920660204	BIOCICLO S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,7606056
01059760197	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,43988357
02269360208	UNITEA S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	1,584595
02134230206	BLUGAS INFRASTRUTTURE S.R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,90955753
01945070207	BLUGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,50928883
13193030155	ENIPOWER MANTOVA S.P.A.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,42784065
02156850204	A.G.I.R.E. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,19490518
02344270356	SINERGIE ITALIANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA - TEA S.P.A.	0,15750874
93049320208	CONSORZI CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'		9,5100

VISTA la ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel

gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, come modificato con DM.11 agosto 2017;

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Curtatone", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Curtatone	
Organismi strumentali:	-----
Enti Strumentali controllati:	-----
Enti Strumentali partecipati:	
	Consorzio Progetto Solidarietà
Società controllate:	-----
Società Partecipate:	-----

RITENUTO pertanto che le società partecipate direttamente e indirettamente non facciano parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Curtatone" per mancanza dei requisiti, come indicato nell'allegata relazione;

DATO ATTO che, al fine di stabilire l'area di consolidamento del Comune di Curtatone, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale anno 2021, come segue:

Dati rendiconto 2021	Dato 2021	% rilevanza	Soglia rilevanza
Totale attivo	63.730.787,90	3%	1.911.923,64
Patrimonio Netto	52.215.680,97	3%	1.566.470,43
Totale ricavi caratteristici	10.214.819,01	3%	306.444,57

VERIFICATO, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti, che:

- il Consorzio Progetto solidarietà deve essere consolidato in quanto i parametri di riferimento non risultano tutti e tre inferiori al 3% rispetto al dato del Comune come segue:

Consorzio Progetto Solidarietà	Dato Anno 2021
Totale attivo	7.615.744,26
Patrimonio Netto	127.651,56
Totale ricavi caratteristici	7.015.677,83

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, allegati al presente atto;

Visto l'art.134, comma 4°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e nell'allegata relazione del servizio finanziario, quali componenti del GAP "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Curtatone", i seguenti organismi partecipati:

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Curtatone	
Organismi strumentali:	-----
Enti Strumentali controllati:	-----
Enti Strumentali partecipati:	
	Consorzio Progetto Solidarietà
Società controllate:	-----
Società Partecipate:	-----

2. Di individuare, altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e nell'allegata relazione del servizio finanziario, quali componenti dell'Area di Consolidamento" del Comune di Curtatone, i seguenti organismi partecipati:

- Consorzio Progetto Solidarietà;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'area finanziaria di predisporre gli atti necessari per l'invio agli organismi compresi nel perimetro di consolidamento della comunicazione preventiva e delle direttive secondo le indicazioni del principio applicato del bilancio consolidato;
 4. Di dare atto che, qualora il principio contabile concernente il bilancio consolidato sia modificato, si provvederà di conseguenza a verificare i requisiti dei soggetti individuati nel GAP e nel Consolidato ed eventualmente ad aggiornare gli elenchi di cui al punto 1) e 2);
 5. Di dare atto che gli elenchi di cui al punto precedente sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
 6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
 7. DI DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carlo Bottani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario
dott. Luca Zanetti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
